

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Cons. Alice Maniero

PROGETTO

PN Metro Plus 21-27 - VE3.2.8.3.a_2 Intervento di "COLLEGAMENTO CICLABILE
DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO" (c.i. 14823)
CUP F71B20000160005

FASE

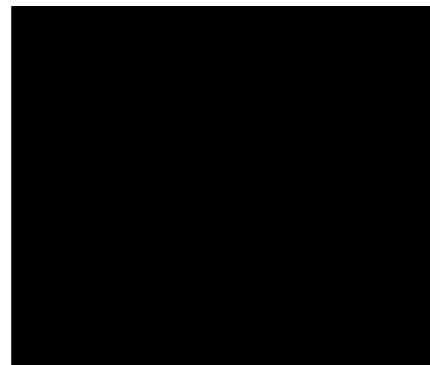
PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA



STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.
info@martiniingegneria.it

Certificati: Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità genere, SA8000



TITOLO

**PROGETTO GENERALE
SCHEMA DI CONTRATTO**

ELABORATO

44

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
Rev_01	Settembre 2025	Prima emissione				-
						NOME FILE: 3366SES1_contratto_1.doc

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

PN Plus VE3.2.8.3.A 2 – CI 14823

COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A

CAMPALTO – CUP: F71B20000160005/CIG:

10

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat... a

(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
..... e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n.

15

..... come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente
atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....).

20

Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) **arch./ing./dott.** _____ che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di
Dirigente del Settore Pianificazione e mobilità sostenibile dell'Area Lavori

25

Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo

Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

30 c) **arch./ing./dott.** _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., che rappresenta nella sua qualità di _____ della società stessa, domiciliato, per la carica, in _____.

35 **PREMESSO**

- che con deliberazione di Giunta n. 206 del 14/11/2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia, Veritas S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di progettazione, dei lavori e gli obblighi specifici
40 in capo ai suddetti Enti nell'ambito dell'intervento di realizzazione del collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto comprensivo della messa in sicurezza delle reti di fognatura e d'acquedotto, il cui importo dei lavori è stato stimato in € 3.000.000,00;

- che la suddetta Convenzione, sottoscritta da Comune di Venezia, Veritas
45 S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia in data 07/01/2025, prevede per quanto di interesse al presente contratto:

- la competenza del Comune di Venezia nella supervisione delle attività legate all'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione della pista comprensiva degli interventi alla rete fognaria e di acquedotto,
50 compresa la gestione contabile dell'appalto e la liquidazione delle

spese per la realizzazione della pista, mentre resta a carico di Veritas S.p.A. la liquidazione diretta agli operatori economici aggiudicatari relativamente alle prestazioni eseguite sulle reti di fognatura e acquedotto, a fronte di contratti stipulati dal Comune;

- 55 • l'impegno da parte di Veritas S.p.A. a finanziare e supervisionare la realizzazione dei lavori sulla rete idrica, con uno stanziamento complessivo a suo carico di € 3.000.000,00 come confermato dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, inerente gli interventi fognari e di acquedotto relativi al Lotto n. 1;

60 - che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 08/05/2025 è stata ratificata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, PG n. 627583/2024 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto comprensivo degli interventi relativi alla messa in sicurezza della condotte
65 fognarie e idriche di Veritas S.p.A. - Lotto n. 1, con contestuale approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 114, presa d'atto di non pervenute osservazioni, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __/__/____ è stato approvato il
70 progetto esecutivo, per un importo dei lavori da appaltare di €= di cui €= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n. dieci operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) d.lgs. n.

75 36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del

i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a
80 €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;
85 - che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG 453748 del 03/09/2025.

90 **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
95 contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

100 **Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale**

d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
105 progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
110 efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
115 rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
120 costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità
125 esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto

all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara
130 costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori
assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal
predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14
135 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le
parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro
...../.....) di cui:

140 a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza.

c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della
145 manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,

150 desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

155 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

160 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Pianificazione e mobilità sostenibile.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
165 avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
170 ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
175 notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso

contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
180 presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui
185 si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 [nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per
evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la
salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
190 nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione
europea"] del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 480
(quattrocentottanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
195 verbale definitivo di consegna dei lavori.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50 : In ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 l'appaltatore si impegna a
200 consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile*

e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità',
205 dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì
210 trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede
215 operative n. 5 e 18 incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto
220 del principio del DNSH.

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene
225 applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali

230 maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30%**[o la maggior quota stabilita nel bando di gara]** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

5. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 : Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi*

la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in
260 forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

6. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,5
265 dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine fino a un massimo di n. 15 giorni. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", sempre che l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del
270 contratto, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

*Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
275 legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.*

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
280 disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei
285 contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
290 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

295 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
300 sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione
305 degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
310 forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

315 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

320 e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

325 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

330 d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
335 delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
340 il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

345 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
350 descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno
355 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato

360 Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro

365 stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.

370 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60

375 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
380 dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del
385 prezzo, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
390 condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale
395 delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella
dichiarazione dell'appaltatore in data _____, avente PG _____.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
400 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali
penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e
salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della
405 medesima.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione

Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

435 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà
440 facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

445 3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla
450 Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità
455 finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti

equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
460 quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

465 5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

470 **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli articoli 5 e 6 del decreto
475 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
480 o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti.

Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del
535 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
540 controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

545 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

550 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

555 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
585 al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

590 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
595 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury
free*».

600 6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del
d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro,
con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di
soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o
superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di
605 qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n.
36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto**

disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

Legalità

610 1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)
che ha emesso in data _____, con nota
615 _____.

***OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white
list:***

*1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
620 contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].*

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice
625 civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del
630 contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
635 fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche

attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

665 dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
670 supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982
n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive
integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler
675 eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione
appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono
quelli relativi alle seguenti categorie: _____.

2 bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è
680 consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 ter. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della
685 natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito
l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione
dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 119, comma 2.

690 4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,

commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
695 dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
700 dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
705 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

710 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data rilasciata dalla società, agenzia/filiale di, per l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari al 5% (diconsi
715 cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo,

rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €
.....= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
745 valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
750 obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n.
81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo
modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile
2023.

755 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice
di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta
760 comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
causa di risoluzione del contratto.

765 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

770 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
775 conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
780 illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad
790 esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
795 ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

800 - la determinazione dirigenziale n. del;

- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio Notarile del Distretto**
805 **di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].**

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;

- l'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

810 - l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il vigente prezzario del Comune di Venezia;

- gli elaborati grafici progettuali;

815 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

820 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

825 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

830 Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

835 Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Comune di Venezia

arch./ing./dott. _____

840 *(firmato digitalmente)*

Il Direttore della Società VERITAS S.p.A.

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

845, quale legale rappresentante della società, dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16,
17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

850 *(firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.
lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento
informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n.*

855 *82/2005.*